ITAS MUTUA
Società capogruppo
Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297
gruppoitas.it - segreterie.dirgen@gruppoitas.it - itas.mutua@pec-gruppoitas.it
P. Iva Gruppo 02525520223 - C. F. / Registro Imprese di Trento n° 00110750221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 29.4.1923 - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00008

POLIZZA TUTELA LEGALE

Assicurato/Contraente	Cod. Fiscale/P.Iva
GS SINDACATO DEI DIPENDENTI PROVINCIALI	**94005950210**

Indirizzo	C.A.P.	Comune
VIA DANTE 11	**39100**	**BOLZANO (BZ)**

Polizza N.		Agenzia di		Polizza Sostituita	
91	**M14882670**	**A060**	**BOLZANO 1**	**---------**	

Durata dell'assicurazione			Decorrenza dalle ore 24 del			Scadenza alle ore 24 del				Frazionamento
1	**0**	**0**	**01**	**03**	**2023**	**01**	**03**	**2024**	*senza tacito rinnovo*	**ANNUALE**
AA	MM	GG	GG	MM	AA	GG	MM	AA		

Premio da pagare				Premio	Imposte	Fondo	TOTALE
Alla firma				**€ 8.188,00**	**€ 1.739,95**	**€ 72,05**	**€ 10.000,00**
	GG	***MM***	***AA***				
Rate successive dal	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

ASSICURATI: 150 ADERENTI INDICATI IN APPOSITO ELENCO NOMINATIVO
PREMIO ANNUO LORDO MINIMO DI POLIZZA COLLETTIVA PARI A € 10.000,00

REGOLAZIONI MENSILI PER I NUOVI ADERENTI:
PER OGNI ASSICURATO, IL PREMIO DI ADESIONE PER LA COPERTURA BASE È DI € 55,00
PER OGNI ASSICURATO IL PREMIO DI ADESIONE PER LA COPERTURA OPZIONALE, IN AGGIUNTA AL COSTO DELLA COPERTURA BASE **È DI € 105,00**

MASSIMALE ASSICURATO PER COPERTURA BASE € 20.000,00 per anno assicurativo per assicurato
MASSIMALE ASSICURATO PER COPERTURA OPZIONALE € 30.000,00 per anno assicurativo per assicurato

Dichiarazioni del Contraente/Assicurato agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile

polizze in corso per gli stessi rischi : NO
polizze in corso negli ultimi due anni : SI
motivo dell'annullamento : disdetta cliente
sinistri negli ultimi tre anni : SI

POLIZZA EMESSA	PRIMA RATA INCASSATA IL	L'AGENTE
Verona, il 28.02.2023		

INCASSO DEL	DISTINTA DEL	RIGO

BOZZA

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

Arbitrato: istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di vertenze concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assistenza giudiziale: attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della vertenza.

Assistenza stragiudiziale: attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

Costituzione di parte civile: azione civile promossa all'interno del processo penale;

Controparte: la parte avversaria in una vertenza.

Contraente: soggetto che stipula l'assicurazione.

Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso: qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Disdetta: atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.

Fatto illecito: inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo.

Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Incidente: sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Ivass (precedentemente denominato Isvap): Istituto di Vigilanza per le assicurazioni

Multa: pena pecuniaria prevista per i delitti.

Negoziazione assistita: accordo disciplinato dal Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014, mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la vertenza tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.

Organismo di mediazione: le procedure di mediazione possono essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti a un apposito Registro presso il Ministero della giustizia. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.

BOZZA

Perito: Libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro.

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato composto dalle Condizioni di Assicurazione.

Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'assicurazione.

Prescrizione: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.

Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Responsabilità contrattuale: è la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati al creditore con la non esatta esecuzione della prestazione dovutagli in virtù del rapporto obbligatorio tra loro sorto, avente come fonte un contratto o qualsiasi atto o fatto (che non sia fatto illecito) idoneo a produrre un'obbligazione.

Responsabilità extracontrattuale: è la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati al creditore in conseguenza della causazione di un fatto illecito.

Recesso: atto con il quale una delle parti può sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale al verificarsi di determinate condizioni.

Ricorso amministrativo: è quello presentato agli Organi amministrativi: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, etc..

Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato): giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perchè è scaduto il termine per poterlo fare, o perchè sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso contemplato nel contratto assicurativo. Per evento dannoso si intende, in base alla natura della vertenza:

- il danno o un presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'assicurato;
- la violazione o la presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge;
- il deposito del ricorso o dell'istanza all'Autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione.

Società: l'impresa assicuratrice ITAS MUTUA

Spese arbitrali: spese sostenute per attivare la procedura arbitrale e per gli onorari dell'arbitro prescelto.

Spese legali: onorari e diritti del patrocinatore sensi di legge.

BOZZA

Spese liquidate: spese spettanti all'avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.

Spese di domiciliazione: spese dell'avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l'avvocato incaricato dall'assicurato risieda fuori da tale distretto.

Spese di soccombenza: spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.

Spese di giustizia: spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.

Spese peritali: somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).

Tacito rinnovo: è una clausola che prevede il rinnovo automatico del contratto alla scadenza.

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Tutela Legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 13 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 13 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 11 comma 3.

BOZZA

ART. 2 - DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. L'Assicurato è tenuto a :

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme; relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. La Società non si assume il pagamento di :

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

ART. 3 - INDICAZIONI E DICHIARAZIONI

1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.

2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

ART. 4 - ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio solo in caso di sinistro; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

ART. 5 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO E DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

1. La presente polizza collettiva ha la durata di un anno e non si rinnova tacitamente.

2. La copertura assicurativa per il singolo assicurato che aderisca alla presente polizza collettiva, decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui si effettua il pagamento del relativo premio e dura fino alla scadenza della polizza collettiva stessa, senza tacito rinnovo.

ART. 6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

1. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in forma scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR,

BOZZA

mezzi legalmente equivalenti, o telefax, dando un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di effetto del recesso.

2. In ogni caso al contraente/assicurato è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

ART. 7 - CLAUSOLE O ACCORDI PARTICOLARI

Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.

ART. 8 - PAGAMENTO DEL PREMIO

1. Il premio a carico di ogni singolo assicurato è sempre determinato per il periodo di un anno ed è interamente dovuto a prescindere dalla data di adesione alla polizza collettiva.

2. I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

ART. 9 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 10 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini indicati, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;

BOZZA

- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

ART. 11 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 5 (CINQUE) giorni dalla data della notifica stessa.

3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato

non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

ART. 12 - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
- ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

ART. 13 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.11.

3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

BOZZA

4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.

5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società.

6. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato

di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

ART. 14 - RECUPERO DI SOMME

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

2. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

ART. 15 - ESTENSIONE TERRITORIALE

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

ART. 16 - ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 17 – RINVIO

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

BOZZA

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

ART. 18 – SOGGETTI ASSICURATI

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione vengono prestate all'Iscritto al Sindacato GS che aderisce alla presente polizza, in base alla formulazione indicata nel Modulo di Iscrizione tra:

- COPERTURA BASE;
- COPERTURA OPZIONALE.

ART. 19 - PRESTAZIONI GARANTITE

A-COPERTURA BASE

AMBITO VITA PRIVATA

a) Difesa penale per Delitto colposo o per Contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia è operante anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento – art. 444 Codice di Procedura Pena- le), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.

b) Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi purché le persone coinvolte vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato o il reato venga derubricato a reato colposo o il procedimento venga archiviato per infondatezza della notizia di reato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Restano esclusi i casi di estinzione per qualsiasi altra causa

c) Difesa nel caso in cui si debba procedere per una pretesa al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatto illecito di terzi. Resta esclusa l'attività di assistenza penale in favore della persona offesa

d) Difesa nel caso in cui si debba sostenere controversie che nascono da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempre che il valore in lite sia superiore a euro 1.000.

e) Difesa nelle controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali causate a terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito dell'assicurato. Questa garanzia opera se il caso assicurativo è coperto da un'apposita assicurazione di Responsabilità civile e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da questa assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, come previsto dall'art. 1917 del codice civile. Se la polizza di Responsabilità civile, pur essendo regolarmente esistente, non può essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, questa garanzia opera in primo rischio

f) Difesa per sostenere controversie relative a rapporti di lavoro con lavoratori domestici regolarmente assunti

g) Difesa per sostenere controversie con INPS / INAIL

h) Difesa per sostenere l'esercizio di pretese che derivino da incidente stradale in cui gli assicurati siano rimasti coinvolti come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati su veicoli a motore.

i) Difesa per sostenere gli arbitrati per la decisione di controversie.

BOZZA

AMBITO LAVORO DIPENDENTE

Con l'esclusione dell'esercizio della professione medica e di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre collaborazioni, la copertura assicurativa si estende anche all'ambito lavorativo dipendente nei seguenti casi:

a) sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente.

b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni inerenti a fatti connessi all'espletamento delle mansioni previste come lavoratore dipendente; la garanzia opera anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento – art. 444 Codice di Procedura Penale), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. Resta coperto anche il procedimento penale per reato colposo che si definisca in sentenza con colpa grave.

c) sostenere la difesa negli arbitrati per la decisione di controversie con il limite di 1 arbitro.

B-COPERTURA OPZIONALE

La copertura opzionale è prestata , in aggiunta alla copertura base, a tutela dell 'assicurato per l'ambito lavorativo dipendente nei seguenti casi:

COLPA GRAVE

L'Assicurazione copre le spese per sostenere l'assistenza giudiziale e stragiudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato in conseguenza di procedimenti connessi allo svolgimento dei propri incarichi professionali presso un ente pubblico individuato nella scheda di Polizza, per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per danno erariale per colpa grave o in caso di archiviazione per mancanza del danno.

DIFESA PENALE

L'Assicurazione copre:

a) le spese per la difesa dell'Assicurato in procedimenti penali attinenti all'attività professionale e istituzionale indicata in Polizza, per Delitto colposo o per Contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; resta coperto anche il procedimento penale per reato colposo che si definisca in sentenza con colpa grave.

b) le spese per la difesa dell'Assicurato in procedimenti penali per Delitti dolosi attinenti all'attività professionale istituzionale indicata in Polizza, purché l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato ovvero il procedimento venga archiviato per infondatezza della notizia di reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa (morte del reo, remissione della querela, amnistia propria, prescrizione, oblazione, sospensione del procedimento con messa alla prova, a seguito di condotte riparatorie ex art. 162 ter c.p.) o i casi di applicazione della pena su richiesta delle Parti (c.d. patteggiamento).

DIFESA EXTRACONTRATTUALE

L'Assicurazione copre le spese qualora l'Assicurato nell'ambito dello svolgimento dei propri incarichi professionali indicati in Polizza:

a) debba sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale, avanzate da terzi nei confronti dell' Assicurato, per fatti illeciti di quest'ultimo. La copertura opera esclusivamente in presenza di polizza di responsabilità civile relativa all'esercizio della carica; la presente Assicurazione subentra in secondo rischio dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'Assicuratore di Responsabilità Civile per spese di

BOZZA

resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile e per le quali l'Assicuratore sia regolarmente intervenuto. In assenza di una polizza di Responsabilità Civile, la garanzia Tutela legale non opera;

b) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi.

OPPOSIZONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

L'Assicurazione copre le spese qualora l'Assicurato debba presentare Opposizione davanti al Giudice competente avverso l'ordinanza - ingiunzione di pagamento, per una sanzione amministrativa, di una somma di denaro pari o superiore a euro 1.000,00.

La garanzia non opera per violazioni di nome in materia fiscale/tributaria.

La garanzia comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di difesa conseguenti a procedimenti derivanti da violazioni per l'inosservanza degli obblighi ed adempimenti, dei seguenti Decreti ed eventuali e successive modifiche:

- D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni: (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- D.lgs. 758/94 e successive modifiche e integrazioni: "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro";

- D.lgs. 494/96 e successive modifiche e integrazioni: "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili";

- D.lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni: "Codice in materia di protezione dei dati personali";

- D.lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";

- D.lgs. 152/2006 (Codice Ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale.

ART. 20 – ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

a)per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;

b)in materia fiscale ed amministrativa;

c)per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;

d)per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;

e)per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

f)per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;

g)per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto previsto in polizza;

BOZZA

h)per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

i)per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;

l)per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica, sanitaria e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;

m)per tutto quanto non è espressamente indicato in polizza.

ART. 21 – RETROATTIVITÀ E POSTUMA

La garanzia viene prestata per i sinistri di cui l'Assicurato abbia avuto per la prima volta conoscenza a decorrere dalle ore 24 del giorno di stipula del contratto ma che riguardino fatti e condotte (anche di natura omissiva) posti in essere dall'Assicurato nei due anni antecedenti alla data di decorrenza della Polizza, a condizione che l'Assicurato dichiari di non essere a conoscenza di alcuna circostanza, atto o fatto che possa determinare l'insorgere di un Sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto. Allo stesso modo, la garanzia si estende ai sinistri insorti nel Periodo contrattuale, ma conosciuti e denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto. Qualora nel periodo precedente alla data della stipula del contratto sia stata operante a favore dell'Assicurato altra polizza di Tutela Legale, la presente garanzia opera in secondo rischio rispetto al periodo di doppia copertura assicurativa. Inoltre, nel caso in cui per le stesse coperture prestate con la presente Assicurazione sia operante una polizza di Tutela Legale stipulata dall'ente di appartenenza di cui l'Assicurato possa beneficiare, il presente contratto interviene in secondo rischio cioè ad integrazione ed esaurimento rispetto quanto dovuto dall'assicurazione dell'Ente o per le spese non riconosciute da quest'ultimo. In ogni caso, anche ove l'Ente di appartenenza dell'Assicurato non possa beneficiare di una copertura assicurativa di Tutela Legale, la presente Assicurazione si intende operante esclusivamente in via sussidiaria, una volta assolti ed esauriti gli obblighi di patrocinio da parte dell'Ente.

Alessandro Cioci
Direttore Tecnico Persona e PMI
ITAS Mutua

IL CONTRAENTE

BOZZA